



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 7.7.2011
COM(2011) 412 definitivo

2011/0181 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta concerne l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (in appresso "regolamento di base") nel procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese ("RPC").

- **Contesto generale**

La presente proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità alle disposizioni sostanziali e procedurali del regolamento di base.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Regolamento (UE) n. 138/2011 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GU L 43 del 17.2.2011, pag. 9).

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi durante l'inchiesta, in conformità delle disposizioni del regolamento di base.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

La presente proposta è il risultato dell'applicazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede disposizioni sulla valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esaustivo delle condizioni da valutare.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Il 20 maggio 2010 la Commissione ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC. Il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia di quattro produttori dell'Unione ("i denunzianti") che rappresentano più del 25% della produzione totale dell'Unione di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta.

Con il regolamento (UE) n. 138/2011 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni dalla RPC.

L'allegata proposta di regolamento del Consiglio si basa sulle conclusioni definitive relative al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse dell'Unione, le quali confermano le conclusioni provvisorie riguardanti le importazioni dalla RPC. È stato inoltre esaminato un altro gruppo di produttori esportatori collegati della RPC, che avevano chiesto un esame individuale e ottenuto un margine di dumping individuale. In base alle osservazioni delle parti interessate in merito alla divulgazione dei risultati provvisori, sono state effettuate alcune revisioni dei margini di dumping e di pregiudizio.

Si propone quindi che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento al fine di istituire misure definitive sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC.

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le seguenti ragioni.

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base suddetto e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹ (in appresso "regolamento di base"), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea ("la Commissione") dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (UE) n. 138/2011² ("regolamento provvisorio"), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (RPC).
- (2) Il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia presentata il 6 aprile 2010 da St-Gobain Vertex s.r.o., Tolnatex Fonalfeldolgozo es Muszakiszovetgyarto, Valmieras "Stikla Skiedra" AS e Vitrolan Technical Textiles GmbH ("i denunzianti"), che rappresentano una percentuale significativa, in questo caso superiore al 25%, della produzione totale dell'Unione di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta.
- (3) Come indicato nel considerando 13 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° aprile 2009 e il 31 marzo 2010 ("periodo dell'inchiesta" o "PI"). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° gennaio 2006 e la fine del periodo dell'inchiesta ("periodo considerato").

¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

² GU L 43 del 17.2.2011, pag. 9.

2. Fase successiva della procedura

- (4) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l'adozione delle misure antidumping provvisorie ("divulgazione delle conclusioni provvisorie"), varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
- (5) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Oltre alle verifiche di cui al considerando 11 del regolamento provvisorio, sono state effettuate altre visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

Il produttore esportatore che ha chiesto un esame individuale:

- Yuyao Feitian Fiberglass Co. Ltd,

e il suo operatore collegato:

- Yuyao Winter International Trade Co. Ltd.

L'importatore non collegato nell'Unione:

- Vimaplas Tecnicos Lda., Portogallo.

- (6) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base a cui si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori ("divulgazione delle conclusioni definitive"). Per tutte le parti è stato fissato un termine entro il quale potevano presentare osservazioni dopo la divulgazione delle conclusioni definitive.
- (7) Tutte le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (8) Il prodotto in esame, come indicato nel considerando 14 del regolamento provvisorio, è costituito da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m², originari della RPC, ("prodotto in esame") attualmente classificati ai codici NC ex 7019 40 00, ex 7019 51 00, ex 7019 59 00, ex 7019 90 91 e 7019 90 99.
- (9) Dopo l'adozione delle misure provvisorie, un'ulteriore analisi ha dimostrato che il prodotto in esame non può essere classificato in tre dei cinque codici NC indicati nel considerando 8. Occorre quindi sopprimere i codici NC ex 7019 90 91, ex 7019 90 99 ed ex 7019 40 00 dalla descrizione del prodotto in esame.
- (10) Si ricorda inoltre che, come spiegato al considerando 16 del regolamento provvisorio, un produttore esportatore cinese ha chiesto se i dischi in fibra di vetro fossero inclusi

nella definizione del prodotto. Secondo l'industria dell'Unione, i dischi in fibra di vetro sono un prodotto a valle con caratteristiche diverse da quelle del prodotto in esame. Tuttavia, è stato deciso di raccogliere altre informazioni dalle parti interessate prima di formulare una conclusione definitiva sulla questione.

- (11) In seguito alla divulgazione provvisoria, l'industria dell'Unione e la Federazione dei produttori europei di abrasivi ("FEPS"), che rappresenta gli utilizzatori di dischi in fibra di vetro, hanno presentato prove che dimostrano che nel corso della produzione è necessario effettuare una serie di procedimenti per convertire la fibra di vetro a maglie aperte in dischi di fibra di vetro. Anche la forma fisica del disco è diversa dal prodotto in esame, normalmente fornito in rotoli (stretti o larghi) e destinato a un utilizzo finale diverso (rafforzamento delle mole). Queste argomentazioni sono state condivise dal produttore esportatore cinese.
- (12) Va notato inoltre che i dischi in fibra di vetro non sono stati prodotti o venduti da nessuno dei produttori esportatori inclusi nel campione della RPC o dei produttori dell'Unione.
- (13) Un produttore di dischi in fibra di vetro dell'Unione che si è manifestato dopo l'adozione delle misure provvisorie ha sostenuto che i dischi in fibra di vetro non vanno inclusi nella definizione del prodotto. Egli ha affermato che i dischi in fibra di vetro non sono un prodotto a valle e che occorre fare una netta distinzione tra il prodotto in esame e un prodotto a valle nella fase di rivestimento dei rotoli a maglia aperta. Secondo tale società, il rivestimento dei rotoli a maglia aperta utilizzati nel settore della costruzione è diverso da quello dei rotoli a maglia aperta utilizzati successivamente per produrre dischi in fibra di vetro. In quest'ultimo caso i rotoli sono rivestiti con resina fenolica. In altre parole, le caratteristiche chimiche dei rotoli a maglia aperta destinati alla produzione di dischi in fibra di vetro sarebbero identiche a quelle dei dischi in fibra di vetro. Secondo la società, questi tipi di rotoli a maglia aperta non possono essere utilizzati per il rafforzamento delle costruzioni, che è la principale applicazione del prodotto in esame. La società ha perciò sostenuto che se i dischi in fibra di vetro sono esclusi dalla definizione del prodotto, occorre escludere anche i rotoli a maglie aperte con resina fenolica.
- (14) Come spiegato sopra nel considerando 13, la società si è manifestata soltanto dopo l'adozione delle misure provvisorie e quindi non ha fornito dati verificabili a sostegno delle sue argomentazioni. Dato che non erano disponibili dati dell'inchiesta relativi ai diversi tipi di rivestimento utilizzati, l'argomentazione della società non ha potuto essere verificata in base ai dati ottenuti tramite l'inchiesta. Inoltre, indipendentemente dal rivestimento, diversi tipi di rotoli a maglia aperta presentano le stesse caratteristiche fisiche fondamentali e quindi non occorre escludere i rotoli a maglia aperta rivestiti con resina fenolica. L'argomentazione è stata perciò respinta.
- (15) In base ai dati raccolti durante l'inchiesta e alle prove fornite dal produttore esportatore menzionato nel considerando 10, dall'industria dell'Unione e dalla FEPA nelle osservazioni sulla divulgazione provvisoria, la richiesta di esclusione dei dischi in fibra di vetro dalla definizione del prodotto è accettata. Si conclude perciò che i dischi in fibra di vetro come prodotto a valle non presentano le stesse caratteristiche fisiche ed hanno utilizzatori diversi rispetto ai tessuti a maglia aperta e di conseguenza vanno esclusi dalla definizione del prodotto in esame figurante nel regolamento provvisorio. I dischi in fibra di vetro sono quindi definitivamente esclusi dal presente procedimento.

2. Prodotto simile

- (16) In assenza di altre osservazioni relative al prodotto simile, si conferma il considerando 17 del regolamento provvisorio.

C. DUMPING

1. Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

- (17) Come indicato nei considerando 18 e 32 del regolamento provvisorio, inizialmente è stato proposto di concedere il TEM a due società, ma in una fase successiva del procedimento è stato deciso di ritirare tale proposta dopo aver esaminato le denunce, rivelatesi corrette, in merito al TEM delle società interessate.
- (18) Un produttore esportatore, al quale è stato applicato l'articolo 18 del regolamento di base, ha ripetuto le argomentazioni espresse precedentemente quando è stato informato dell'intenzione della Commissione di rifiutare il TEM. Egli ha ribadito che lo statuto sociale e il contratto di joint venture ricevuti dalla Commissione erano una versione vecchia, mai entrata in vigore, che quindi non ha influito sui risultati della valutazione della società ai fini del TEM.
- (19) Come indicato nel considerando 28 del regolamento provvisorio, queste argomentazioni non hanno potuto eliminare i dubbi sull'autenticità dei documenti iniziali e delle informazioni fornite dal produttore esportatore nel modulo di richiesta del TEM.
- (20) Per quanto riguarda l'argomento secondo cui l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base sarebbe in questo caso sproporzionata, la Commissione applica le disposizioni di quest'articolo caso per caso in base al merito di ciascun caso. Nel presente procedimento l'applicazione di quest'articolo è stata ritenuta appropriata, come già indicato nei considerando 26, 27 e 31 del regolamento provvisorio, perché la presentazione di documenti falsificati mette in dubbio tutti i documenti forniti dalla società.
- (21) Il secondo produttore esportatore cui è stato rifiutato il MET e concesso il TI ha contestato le ragioni per le quali la Commissione ha modificato la sua decisione. A suo giudizio non esistevano nuovi elementi di prova incontestabili che pregiudicassero le conclusioni iniziali in modo così significativo da giustificare l'abrogazione della decisione iniziale di concessione del TEM. Egli ha sostenuto che le inesattezze e l'incompletezza riscontrate nei suoi documenti finanziari e non segnalate dal revisore non influiscono in modo sostanziale sull'affidabilità di questi documenti contabili.
- (22) Come indicato nel considerando 30 del regolamento provvisorio, queste argomentazioni non hanno potuto eliminare i dubbi sull'accuratezza e sulla completezza dei dati figuranti nei documenti finanziari.
- (23) Secondo questo produttore esportatore, inoltre, il risultato dell'inchiesta e l'aliquota del dazio individuale sarebbero ingiusti e sproporzionati, perché la società ha collaborato nel corso del procedimento ed è soggetta all'aliquota del dazio più elevata, come le società che non hanno collaborato e la società soggetta all'articolo 18 del regolamento

di base. A tale riguardo va notato che la società è soggetta a un dazio che risulta dalla metodologia generalmente applicata alle società cui è concesso il TI.

- (24) In assenza di altre osservazioni relative al TEM, i considerando da 18 a 32 sono confermati.

2. Esame individuale (EI)

- (25) Come indicato nel considerando 37 del regolamento provvisorio, un gruppo di società collegate non incluse nel campione ha chiesto un esame individuale, in conformità all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, e ha risposto al modulo di domanda del TEM entro il termine previsto.
- (26) Come si è detto al considerando 5, è stata effettuata una visita di verifica presso la sede del gruppo di società collegate ed è stato constatato che le società non soddisfacevano i criteri 1, 2 e 3 dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
- (27) Per quanto riguarda il primo criterio, le due società collegate non hanno fornito prove sufficienti sul contributo degli azionisti al capitale delle società. Gli azionisti hanno rilevato le società, costituite originariamente con fondi statali, senza versare loro stessi alcun contributo. Inoltre, contrariamente a quanto previsto nello statuto delle società, non hanno avuto luogo assemblee degli azionisti e non sono stati presentati verbali delle assemblee, il che mette in dubbio il fatto che le decisioni commerciali siano state prese dagli azionisti senza interferenze statali. In base a ciò si conclude che le società non hanno potuto dimostrare che le loro decisioni commerciali sono state prese senza alcuna significativa interferenza dello Stato.
- (28) Per quanto riguarda il secondo criterio, l'inchiesta ha dimostrato che i documenti contabili delle due società collegate non sono stati sottoposti a un audit in conformità alle norme contabili internazionali, poiché contenevano una serie di carenze contabili e sono stati riscontrati errori, come imposte contabilizzate/versate, continui errori nel conto dividendi da pagare e ammortamenti mancanti, non menzionati nelle relazioni di audit.
- (29) Per quanto riguarda il terzo criterio, una società collegata non ha presentato il suo accordo sul diritto di utilizzo del terreno, non è stata trovata alcuna registrazione sul suo conto e non è stata fornita alcuna prova di pagamento. La seconda società ha ottenuto dalla sua società collegata un diritto di utilizzo del terreno senza costi, non registrato nella sua contabilità e quindi non ammortizzato.
- (30) In considerazione di quanto precede, è stato proposto di rifiutare il TEM al gruppo di società che ha chiesto l'esame individuale.
- (31) La Commissione ha comunicato ufficialmente i risultati relativi al TEM al gruppo di società collegate interessate della RPC e ai denunzianti. Inoltre, è stata loro offerta l'opportunità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione qualora avessero particolari ragioni per essere sentiti. In seguito alla divulgazione dei risultati relativi al TEM non è stata presentata alcuna osservazione.

3. Trattamento individuale (TI)

- (32) È stato stabilito provvisoriamente che uno dei produttori esportatori inclusi nel campione appartenente al gruppo di società della RPC alle quali è stato rifiutato il TEM, rispondeva a tutte le condizioni per il TI.
- (33) Inoltre, come indicato nel considerando 35 del regolamento provvisorio, il produttore esportatore al quale è stato rifiutato il TEM, soddisfaceva invece le condizioni per il TI, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (34) L'industria dell'Unione ha contestato la decisione di concedere il TI alla società cui è stato rifiutato il TEM e ha sostenuto che tutti i dati della società sono resi inattendibili da conti incompleti e discrepanze. È stato constatato tuttavia che le irregolarità riscontrate nella contabilità non hanno influito sull'affidabilità dei prezzi all'esportazione della società. L'argomentazione dell'industria dell'Unione è stata quindi respinta.
- (35) In considerazione di quanto precede, la conclusione iniziale secondo cui due dei tre produttori esportatori inclusi nel campione soddisfano tutte le condizioni per il TI è pertanto confermata. I considerando da 33 a 36 del regolamento provvisorio relativi al trattamento individuale sono quindi confermati.
- (36) Il gruppo delle due società collegate che hanno chiesto l'esame individuale ha chiesto anche il TI, se dovesse emergere dall'inchiesta che non soddisfano le condizioni per l'ottenimento del TEM. È stato constatato che soddisfano le condizioni per la concessione del TI di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento.
- (37) L'industria dell'Unione ha contestato anche la decisione di concedere il TI al gruppo delle due società collegate e ha affermato che essendo stato dimostrato che i dati delle società erano inaffidabili per la valutazione del TEM, questi dati non potevano essere considerati sufficienti per la concessione del TI. L'argomentazione dell'industria dell'Unione è stata respinta, perché è stato constatato che le irregolarità individuate per la valutazione del TEM non avevano alcun effetto sull'ammissibilità per un'aliquota del dazio individuale e di conseguenza poteva essere concesso il TI.

4. Valore normale

a) Scelta del paese di riferimento

- (38) Non sono state ricevute osservazioni in merito alla scelta del paese di riferimento. Si conferma quindi che la scelta del Canada come paese di riferimento è appropriata e ragionevole, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. Sono pertanto confermati i considerando da 39 a 45 del regolamento provvisorio.

b) Determinazione del valore normale

- (39) Si ricorda che è stato considerato più appropriato determinare il valore normale per tenere conto delle differenze di qualità tra il prodotto simile fabbricato e venduto in Canada e il prodotto in esame originario della RPC. Il valore normale è stato quindi calcolato utilizzando il costo di fabbricazione del produttore canadese più un

ragionevole importo per le spese di vendita, generali e amministrative e per il profitto sul mercato nazionale.

- (40) Le società cui è stato concesso il TI hanno contestato il calcolo del valore normale costruito ("VN") e una di esse ha messo in dubbio in particolare il fatto che esso sia stato costruito per tipo di prodotto. È stato confermato che il VN è stato costruito per tipo di prodotto sulla base dei dati ottenuti dall'unico produttore del prodotto in esame nel paese di riferimento. Per ragioni di riservatezza, il VN è stato divulgato sotto forma di fasce di prezzo.
- (41) Tre parti hanno sostenuto che il VN divulgato non ha permesso una comprensione ragionevole dei fatti e delle considerazioni in base a cui è stato determinato il margine di dumping. Tutte le società hanno chiesto maggiori dettagli sulla costruzione del VN, compreso l'importo dei vari adeguamenti apportati al VN per tenere conto delle differenze di qualità. Tuttavia, visto l'obbligo di riservatezza dei dati, è stato ritenuto che alle società fossero state fornite tutte le informazioni che potevano essere divulgate.
- (42) Quest'argomentazione è stata quindi respinta. Si confermano i considerando da 46 a 49 del regolamento provvisorio relativi alla determinazione del valore normale.

c) Prezzi all'esportazione per i produttori esportatori cui è stato concesso il TI

- (43) Una delle società cui è stato concesso il TI nella fase provvisoria ha chiesto spiegazioni sul calcolo dei costi di imballaggio, perché riteneva che i dati divulgati sull'imballaggio non fossero correlati coerentemente con il volume o il valore delle transazioni. Dato che questa società non ha indicato i costi di imballaggio nella sua risposta al questionario antidumping, il costo dell'imballaggio è stato calcolato in base alle informazioni fornite dagli altri due produttori esportatori inclusi nel campione.
- (44) In assenza di altre osservazioni riguardo alla fissazione del prezzo all'esportazione, il considerando 50 del regolamento provvisorio è confermato.
- (45) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il gruppo di società collegate cui sarà concesso il TI ha sostenuto che i costi di commissione non debbano essere presi in considerazione nel calcolo delle varie indennità detratte dal prezzo all'esportazione. L'argomentazione è stata accettata, il prezzo all'esportazione è stato adeguato opportunamente e quindi il margine di dumping del gruppo è stato riveduto.

d) Confronto

- (46) In assenza di osservazioni in merito al confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione allo stadio franco fabbrica, si confermano i considerando 51 e 52 del regolamento provvisorio.

5. Margini di dumping

a) Per i produttori esportatori che hanno collaborato ai quali è stato concesso il TI

- (47) Un importatore del prodotto in esame dell'Unione ha accolto con favore l'adozione delle misure provvisorie, perché essa riporterà il prezzo all'importazione a livelli non pregiudizievoli. Egli ritiene tuttavia che una differenza superiore al 10% tra i vari dazi

istituiti possa comportare distorsioni del mercato. Ha chiesto perciò la revisione delle misure, in modo che la società alla quale è stato concesso il TI, soggetta a un'aliquota del dazio individuale più bassa, non possa beneficiarne. Secondo l'importatore, con l'aliquota del dazio individuale più bassa aumenta il rischio di elusione da parte del produttore esportatore, ma egli non ha fornito informazioni o prove aggiuntive per comprovare quest'affermazione, che quindi non è stata presa in considerazione.

- (48) In base a quanto precede, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping definitivo
Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd	62,9%
Grand Composite Co., Ltd e la sua società collegata Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd	48,4%
Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd	60,7%

b) Per tutti gli altri produttori esportatori

- (49) In assenza di osservazioni in merito ai margini di dumping, si confermano i considerando 53 e 57 del regolamento provvisorio.
- (50) In base a quanto precede, il margine di dumping per l'intero paese è definitivamente fissato al 62,9% del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, e il considerando 58 del regolamento provvisorio è confermato.

D. PREGIUDIZIO

1. Produzione dell'Unione

- (51) Si specifica che nel considerando 59 del regolamento provvisorio il termine "industria dell'Unione" si riferisce a tutti i produttori dell'Unione. In assenza di osservazioni sulla produzione dell'Unione, si conferma il considerando 60 del regolamento provvisorio.

2. Consumo dell'Unione

- (52) Come spiegato nel considerando 9, i codici NC ex 7019 90 91, ex 7019 90 99 ed ex 7019 40 00 vanno soppressi dalla descrizione del prodotto in esame. L'esclusione di questi codici non ha cambiato i risultati per quanto riguarda il consumo dell'Unione, comprese le importazioni, che sono stati basati sulle cifre figuranti nella denuncia, alle quali si aggiungono le cifre verificate ottenute dalle società che hanno collaborato e le cifre di Eurostat.
- (53) In assenza di osservazioni sul consumo dell'Unione, si confermano i considerando da 61 a 63 del regolamento provvisorio.

3. Importazioni dal paese interessato

(54) In assenza di osservazioni sul volume, sul prezzo e sulla quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 64 a 66 del regolamento provvisorio.

(55) In assenza di osservazioni sulla sottoquotazione del prezzo (price undercutting), si conferma la metodologia descritta nei considerando 67 e 68 del regolamento provvisorio, applicata per stabilire la sottoquotazione del prezzo, compreso l'adeguamento qualità. Tuttavia, in seguito all'esame individuale concesso dopo l'adozione delle misure provvisorie a un gruppo di produttori esportatori della RPC, il confronto dei prezzi dei tipi di prodotti simili è stato riesaminato. Questo riesame ha confermato che nel PI le importazioni in dumping dalla RPC avevano prezzi inferiori del 30-35% rispetto a quelli dell'industria dell'Unione.

4. Situazione dell'industria dell'Unione

(56) In assenza di osservazioni sulla situazione dell'industria dell'Unione, si confermano i considerando da 69 a 84 del regolamento provvisorio.

5. Conclusioni relative al pregiudizio

(57) In assenza di osservazioni sulle conclusioni relative al pregiudizio, si confermano i considerando da 85 a 87 del regolamento provvisorio.

E. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Effetti delle importazioni in dumping

(58) In assenza di osservazioni sugli effetti delle importazioni in dumping, si confermano i considerando da 89 a 91 del regolamento provvisorio.

2. Effetti di altri fattori

(59) In assenza di osservazioni sugli effetti di altri fattori, si confermano i considerando da 92 a 96 del regolamento provvisorio.

3. Conclusioni relative al nesso di causalità

(60) In assenza di osservazioni sulle conclusioni relative al nesso di causalità, si confermano i considerando da 97 a 99 del regolamento provvisorio.

F. INTERESSE DELL'UNIONE

1. Interesse dell'industria dell'Unione

(61) In assenza di osservazioni sull'interesse dell'industria dell'Unione, si confermano i considerando da 101 a 103 del regolamento provvisorio.

2. Interesse degli importatori

(62) In assenza di osservazioni sull'interesse degli importatori, si conclude che l'adozione di misure definitive sulle importazioni del prodotto in esame non è contraria all'interesse degli importatori.

3. Interesse degli utilizzatori e dei consumatori

- (63) Si ricorda che nella fase provvisoria dell'inchiesta non vi è stata alcuna collaborazione da parte di organizzazioni di utilizzatori o di consumatori. In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, un'associazione di utilizzatori ha presentato osservazioni. Queste riguardavano però solo l'impatto negativo che le misure avrebbero potuto avere sui dischi in fibra di vetro nel caso in cui questi non fossero stati esclusi dalla definizione del prodotto. Come spiegato nel considerando 15, si ritiene che i dischi in fibra di vetro debbano essere esclusi dalla definizione del prodotto. L'adozione di misure antidumping definitive non avrà quindi un impatto negativo sugli utilizzatori di dischi in fibra di vetro.
- (64) In assenza di altre osservazioni sull'interesse degli utilizzatori e dei consumatori, si conclude che l'adozione di misure definitive sulle importazioni del prodotto in esame non è contraria all'interesse degli importatori.

4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (65) In base a quanto precede, si conclude che non esistono motivi validi contrari all'istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglie larghe originari della RPC.

G. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (66) In seguito alla divulgazione provvisoria, un produttore esportatore cinese ha sostenuto di non aver ricevuto dati sufficientemente dettagliati sul calcolo del suo margine di pregiudizio, poiché non erano stati resi noti dati sui volumi, sui valori e sui prezzi dell'industria dell'Unione per tipo di prodotto. La società ha affermato che dato che il campione era costituito da quattro produttori dell'Unione, queste informazioni non potevano essere considerate riservate. Va notato però che alcuni tipi di prodotti sono stati venduti nel PI da un numero molto limitato di produttori dell'Unione. Per prudenza non sono stati quindi resi noti i prezzi, i volumi e i valori di queste transazioni. Inoltre, non si ritiene che sia necessario comunicare alle parti dati dettagliati su ciascun tipo di prodotto per dare loro una comprensione sufficiente della metodologia e del risultato del calcolo.
- (67) Lo stesso produttore esportatore cinese ha contestato l'obiettivo di profitto utilizzato nel calcolo del margine di pregiudizio, in particolare il fatto che questo fosse identico al profitto medio ponderato dell'industria dell'Unione nel PI. Egli ha contestato anche l'utilizzo di dati relativi ai produttori dell'Unione inclusi nel campione per determinare l'obiettivo di profitto, invece di dati relativi a tutta l'industria dell'Unione. Infine, ha contestato il livello dell'obiettivo di profitto, rispetto a quello utilizzato in un'altra inchiesta recente su un settore di prodotti strettamente collegato.
- (68) Come spiegato nel considerando 112 del regolamento provvisorio, l'obiettivo di profitto riflette il profitto medio ottenuto dall'industria dell'Unione negli anni 2006-2007, mentre il profitto medio ponderato del PI è stato calcolato in base ai dati delle quattro società incluse nel campione. Inoltre, come spiegato nel considerando 79 del regolamento provvisorio, tale profitto non ha tenuto conto degli elevati costi di

ristrutturazione indicati da alcuni produttori inclusi nel campione. È quindi una pura coincidenza che i due importi del profitto siano identici.

- (69) Per quanto riguarda la questione dei dati da utilizzare per determinare l'obiettivo di profitto, va notato che quando si ricorre al campionamento, il livello di profitto è uno dei microindicatori dell'analisi del pregiudizio. Di conseguenza, la cifra stabilita per il campione è considerata rappresentativa per tutta l'industria dell'Unione. In un'inchiesta in cui si ricorre al campionamento, l'obiettivo di profitto utilizzato nel calcolo del margine di pregiudizio si basa sempre sui dati forniti dalle società incluse nel campione.
- (70) Infine, per quanto riguarda il riferimento all'obiettivo di profitto utilizzato in un'altra inchiesta antidumping, va sottolineato che i risultati e le conclusioni di ogni inchiesta si basano sui dati raccolti da società che hanno collaborato all'inchiesta, per una descrizione del prodotto e un periodo specifici. Per questo motivo è impossibile effettuare un collegamento diretto tra i risultati di queste due inchieste separate e i due diversi PI.
- (71) Per quanto riguarda il livello di eliminazione del pregiudizio, in seguito alla correzione di un errore nel calcolo del margine di pregiudizio provvisorio relativo a un produttore esportatore, questo margine è stato riveduto al rialzo. Ciò non influisce però sul livello del dazio antidumping di tale società, perché il dazio si basa sul margine di dumping.
- (72) Va notato inoltre che poiché il TI è stato concesso a un altro gruppo di produttori esportatori cinesi, come spiegato nel considerando 32, per questi produttori è stato calcolato un margine di pregiudizio individuale.
- (73) In seguito alle correzioni di cui al considerando 71, sono stati riveduti anche il margine di pregiudizio medio ponderato per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione e il margine di pregiudizio residuo per i produttori che non hanno collaborato.
- (74) In base a quanto precede, i margini di pregiudizio definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di pregiudizio definitivo
Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd	69,1%
Grand Composite Co., Ltd e la sua società collegata Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd	77,4%
Yuayo Feitian Fiberglass Co., Ltd	87,6%
Media ponderata del campione per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione	72,1%
Margine residuo per i produttori esportatori che non	87,6%

hanno collaborato e Ningbo Weishan Duo Bao Building Materials Co., Ltd	
---	--

2.

3. Misure definitive

(75) In considerazione di quanto precede e in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene opportuno istituire misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame al livello del margine più basso tra quelli di dumping e di pregiudizio, conformemente alla regola del dazio inferiore. Di conseguenza, tutte le aliquote di dazio devono essere fissate al livello dei margini di dumping constatati.

(76) I dazi antidumping proposti sono i seguenti:

Società	Livello di eliminazione del pregiudizio	Margine di dumping	Aliquota del dazio antidumping
Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd	69,1%	62,9%	62,9%
Grand Composite Co., Ltd e la sua società collegata Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd	77,4%	48,4%	48,4%
Yuayo Feitian Fiberglass Co., Ltd	87,6%	60,7%	60,7%
Media ponderata del campione per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione	72,1%	57,7%	57,7%
Margine residuo per i produttori esportatori che non hanno collaborato e Ningbo Weishan Duo Bao Building Materials Co., Ltd	87,6%	62,9%	62,9%

(77) Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per queste società. Tali aliquote di dazio (a differenza del dazio applicabile a "tutte le altre società" a livello nazionale) sono perciò applicate esclusivamente alle importazioni dei prodotti originari della RPC e fabbricati da queste società, e quindi dalle persone giuridiche specificamente menzionate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società, la cui ragione sociale e il cui indirizzo non siano espressamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società".

(78) Le eventuali richieste di applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione³, corredate di tutte le informazioni utili, in particolare riguardo alle eventuali modifiche delle attività della società concernenti la produzione,

³ Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, Ufficio N105 04/090, 1049 Bruxelles, Belgio.

le vendite sul mercato interno e per l'esportazione, collegate ad esempio a cambiamenti della ragione sociale o delle entità di produzione o di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato di conseguenza, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

- (79) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si raccomandava l'istituzione di dazi antidumping definitivi. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni in seguito alla divulgazione finale. Le osservazioni presentate dalle parti sono state prese nella dovuta considerazione e, se del caso, i risultati sono stati modificati di conseguenza.
- (80) Il gruppo delle due società collegate che ha chiesto l'esame individuale ed ha ottenuto il TI, ha espresso l'intenzione di offrire un impegno. Tuttavia, il gruppo non ha inviato alcuna offerta d'impegno entro il termine fissato nell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base e quindi non ha potuto essere preso in considerazione.
- (81) Per garantire la parità di trattamento tra gli eventuali nuovi esportatori e le società che hanno collaborato e non sono state inserite nel campione, elencate nell'allegato del presente regolamento, è opportuno prevedere che il dazio medio ponderato istituito nei confronti di tali società sia applicato a tutti i nuovi esportatori, i quali avrebbero diritto a un riesame, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, che non si applica se è stato utilizzato il campionamento.

4. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

- (82) In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati e del livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio vengano riscossi definitivamente a concorrenza dell'importo dei dazi definitivi istituiti. Poiché i dischi in fibra di vetro sono ora esclusi dalla definizione del prodotto (vedasi considerando 14), occorre svincolare gli importi depositati in via provvisoria sulle importazioni di dischi in fibra di vetro. Se i dazi definitivi sono inferiori a quelli provvisori, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota dei dazi antidumping definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m², ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 (codici TARIC 7019 51 00 10 e 7019 59 00 10), originari della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate, è la seguente:

Società	Dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd	62,9	B006
Grand Composite Co., Ltd e la sua società collegata Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd	48,4	B007
Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd	60,7	B122
Società elencate nell'allegato I	57,7	B008
Tutte le altre società	62,9	B999

3. L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme al modello riportato nell'allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio in conformità al regolamento (UE) n. 138/2011 sulle importazioni di dischi in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese sono svincolati.
2. Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità al regolamento (UE) n. 138/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese sono riscossi in via definitiva per quanto riguarda i prodotti attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00. Sono svincolati gli importi depositati che superano le aliquote del dazio antidumping definitivo, compresi gli importi che sarebbero stati depositati per i prodotti attualmente classificati ai codici NC ex 7019 40 00, ex 7019 90 91 ed ex 7019 90 99.

Articolo 3

Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

- non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto nell'articolo 1, paragrafo 1, durante periodo dell'inchiesta (dal 1° aprile 2009 al 30 marzo 2010),

- non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento,
- ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione,

il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare l'articolo 1, paragrafo 2, aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e soggette al dazio medio ponderato del 57,7%.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

[...]

ALLEGATO I

**Produttori esportatori cinesi che hanno
collaborato, non inclusi nel campione (codice
addizionale TARIC B008)**

Jiangxi Dahua Fiberglass Group Co., Ltd

Lanxi Jialu Fiberglass Net Industry Co., Ltd

Cixi Oulong Fiberglass Co., Ltd

Jiangsu Tianyu Fibre Co., Ltd

Jia Xin Jinwei Fiber Glass Products Co., Ltd

Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd

Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd.

Shandong Shenghao Fiber Glass Co., Ltd

Yuyao Yuanda Fiberglass Mesh Co., Ltd

Ningbo Kingsun Imp & Exp Co., Ltd

Ningbo Integrated Plasticizing Co., Ltd

Nankang Luobian Glass Fibre Co., Ltd

Changshu Dongyu Insulated Compound
Materials Co., Ltd

ALLEGATO II

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3. Essa va redatta secondo il seguente modello:

1. nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale;

2. la seguente dichiarazione:

"Il sottoscritto dichiara che il (volume) di fibre di vetro a maglia aperta esportato nell'Unione europea cui si riferisce la presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e sede sociale della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.

Data e firma"